

TI_GERICHTE 10.2009.319 vom 24. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2009.319

FR: TI_GERICHTE 10.2009.319 du 24 février 2010

IT: TI_GERICHTE 10.2009.319 del 24 febbraio 2010

Erwägungen

E. 3

Per l'art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con la multa. Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell'integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2). In merito all'accaduto le versioni dell'accusato e della parte civile sono diametralmente opposte e, in sostanza, collimano unicamente per quanto riguarda la circostanza secondo cui le parti, al momento dei fatti, si trovavano da sole nello scantinato dell'abitazione di una delle figlie della moglie e che nessuno ha assistito alla scena in cui si sarebbero verificate le vie di fatto. L'istruttoria predibattimentale, come pure quella esperita in sede di processo, non ha permesso di stabilire se sia vera la versione resa dalla parte civile, secondo cui l'accusato l'avrebbe spinta per primo, facendola sbattere contro un armadio, oppure quella dell'accusato, a mente del quale la sua spinta all'accusata sarebbe stata preceduta da un tentativo della donna di colpirlo a mani nude e lui avrebbe poi reagito spingendola. 4. Sulle prove raccolte il giudice di merito decide secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L'esistenza o l'inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147). In questo contesto si inserisce il principio "in dubio pro reo", che costituisce un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell'art. 1 del nostro Codice penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole fintanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86). Il principio "in dubio pro reo" disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel

senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all'apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l'innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell'accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza. 5. Attraverso l'esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile giungere al convincimento che i fatti di cui al p.to 1. del decreto d'accusa si siano svolti così come esposto dalla parte civile. Di converso non è possibile fugare i dubbi circa il fatto che gli avvenimenti si siano sviluppati così come raccontato dall'accusato, ovvero che il colpo da lui inferto alla parte civile, sia stato una reazione ad una precedente attacco da parte della moglie. In simili circostanze, come visto, l'esistenza di questi dubbi deve essere messa a vantaggio dell'accusato, che va quindi prosciolto dal capo di imputazione di vie di fatto. 6. Per quanti attiene alla seconda imputazione, già si è detto che ACCU 1 ha ammesso di aver inviato alla moglie tutti gli SMS versati agli atti sub AI 2 (inc. 2009.2118). A sua discolpa l'accusato ha asserito però di aver inviato quei messaggi con il solo intento di ottenere dalla moglie un incontro chiarificatore, che questa gli negava da tempo, come pure di farle sapere quanto ancora teneva a lei. L'art. 179 septies CP prevede la seguente fattispecie: " chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa ." Non tutti i moventi sono dunque suscettibili di provocare la commissione del reato, bensì unicamente la malizia e la celia. La malizia è presente quanto l'autore commette l'atto repressibile perché la sofferenza che provoca ad altri gli procura soddisfazione; l'azione è fatta invece per celia (cfr. Devoto/Oli, Dizionario Devoto Oli della lingua italiana: scherzo, burla) quando è commessa un po' per follia, per fare una bravata o senza scrupoli, nell'intento di soddisfare un capriccio momentaneo (TF 6S.559/2000 del 29 dicembre 2000, consid. 5a, con riferimenti). 7. Nel caso che ci occupa, la tesi difensiva secondo cui l'accusato non avrebbe agito né per celia, né per malizia, bensì per altri motivi, deve essere seguita. In effetti è stato appurato che l'imputato ha inviato i messaggi innanzitutto per riuscire ad incontrare la moglie che lo aveva lasciato, per poter così chiarire con lei la questione riferita ai figli comuni nell'ambito della procedura di separazione. Ai messaggi del marito la moglie non ha infatti mai dato seguito, lasciando quest'ultimo nell'attesa di questo agognato incontro e obbligandolo a continue sollecitazioni. Il tenore dei messaggi dimostra chiaramente simile intento i primi messaggi appaiono infatti addirittura sdolcinati e anche gli ultimi sono in maniera evidente tutti dettati da un sentimento di gelosia e tutti mirati ad un incontro. Si evince chiaramente l'intento di un uomo di cercare un contatto con la donna con cui ha vissuto quasi metà della sua vita, in modo da poter chiarire la situazione della coppia che il marito si ostina a non accettare (cfr. AI 2 (inc. 2009.2118)). Non vi è di contro alcun elemento che lasci intendere, come sostenuto dalla parte civile, che l'accusato, con quegli SMS, volesse minacciare e intimorire la moglie. Questo intento non traspare in alcun modo dai testi in questione, dovendosi piuttosto interpretare questi messaggi come la manifestazione di un uomo che si è sentito fortemente tradito e deluso, credendo (a torto o a ragione) che la donna l'abbia addirittura "sfruttato" per diversi anni. L'accusato (ancora a

torto o a ragione) si è sentito offeso per avere fatto tutto il possibile per il bene della moglie e per la sua famiglia, accogliendo (volentieri) i di lei figli e, ad un certo punto, anche suo padre. L'abbandono del tetto coniugale ha coinciso con l'indipendenza dei figli e con la morte del suocero (ora seppellito nella tomba della famiglia _____), così che l'accusato ha interpretato l'agire della moglie come un segno di mancato rispetto nei suoi confronti. In simili circostanze non si può quindi ritenere che siano adempiuti i presupposti soggettivi dell'azione dettata da "malizia" e "celia" imposti dall'art. 179 septies CP. L'accusato non ha agito con questi sentimenti, ma piuttosto spinto da una certa qual disperazione e da una perdita di controllo; ciò che induce a far cadere anche il reato di cui al punto 2 del decreto d'accusato e a prosciogliere l'accusato pure dal reato di abuso di impianti telefonici. 8. Non resta a questo punto che esaminare se siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui al p.to 3 del decreto d'accuso, ovvero l'ingiuria. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Pacifico e riconosciuto che l'accusato abbia insultato la parte civile con il volgare epiteto indicato nel decreto - atto sicuramente a lederne l'onore - e che lo abbia fatto intenzionalmente. Come già preannunciato però, nel caso concreto, l'imputato sostiene di aver pronunciato una parola che non dovrebbe essere considerata ingiuriosa, ritenuto che, a suo dire, la parte civile in passato avrebbe effettivamente esercitato il meretricio; questa circostanza renderebbe di fatto giustificato il termine da lui scritto nell'SMS del 24 febbraio 2009. 9. In merito alla tesi difensiva dell'accusato va detto quanto segue. Dottrina e giurisprudenza hanno di fatto esteso la possibilità di fornire le cosiddette "prove liberatorie" previste per il reato di diffamazione (art. 173 CP), anche al reato di ingiuria (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, ad art. 177 CP, n. 26 e segg.). Per cui, se l'autore dell'ingiuria ha allegato un fatto indirizzandosi esclusivamente alla persona implicata, si ammette, per analogia, che siano date le medesime prove liberatorie previste per la diffamazione (Corboz, *op. cit.*, *ibidem*, con vari riferimenti). Le prove liberatorie consistono nella prova della verità e nella prova della buona fede. Esse possono però essere rifiutate se gli epiteti offensivi sono stati proferiti senza motivi sufficienti e se l'autore ha agito principalmente nell'intento di dire delle maldicenze su altri; si tratta di due condizioni cumulative (Corboz, *op. cit.*, ad art 173 CP, n. 52 e segg.). In altre parole la prova della verità viene accettata quando viene stabilito che ciò che l'autore ha detto, reso sospetto o divulgato è una cosa vera (DTF 124 IV 150 consid. 3a) aveva un valido motivo per asserirla, e credeva, in buona fede, che fosse una cosa reale. 10. Ora, nel caso concreto, visto il contesto di tensione familiare e di rapporti in cui si sono iscritte le vicende di cui al presente decreto, appare d'acchito molto dubbio che l'autore abbia inviato alla moglie un SMS contenente l'epiteto litigioso per un motivo da ritenere giustificato ai sensi della dottrina e giurisprudenza sopra enunciata. Del resto l'accusato non ha minimamente addotto una ragione in tal senso, limitandosi a giustificare il suo agire riferendosi al passato della vittima, quando lavorava nei locali pubblici, appena giunta in Svizzera dalla Colombia. Si deve dunque forzatamente concludere che, i fatti così come si sono svolti, denotano che l'accusato abbia agito senza motivi sufficienti. Per sua stessa ammissione infatti egli ha infatti agito durante una di quelle sere in cui si era "appostato" sotto casa del nuovo amico della moglie, arrabbiato e offeso poiché avrebbe udito la donna raccontare al compagno e

alle amiche cose intime su di lui e sulla loro relazione matrimoniale. Nelle evenienze sopra indicate, appare dunque assai chiaro che l'imputato, con l'SMS incriminato, volesse direttamente offendere la moglie, insinuando che nel passato esercitava quel mestiere (infamante) e che adesso effettuerebbe ancora quella professione con quell'uomo e senza nemmeno essere pagata. Un atteggiamento, questo, che deve sicuramente essere considerato lesivo della personalità della donna. Tutto quanto precede conduce a ritenere che, nel caso di specie, sono date le due condizioni cumulative (assenza di motivi sufficienti e volontà di dire cose malevole su altri) che impongono di rifiutare qualsiasi prova liberatoria a sostegno, in concreto, dell'ingiuria proferita dall'imputato. L'epiteto utilizzato da ACCU 1 è infatti estremamente volgare e poteva sicuramente essere evitato, utilizzando, per esprimere il concetto da lui voluto, una terminologia più rispettosa della dignità di una donna. 11. In definitiva l'accusato deve essere prosciolto dalle accuse di vie di fatto e abuso di impianti telefonici, mentre va condannato per il reato di ingiuria. La commisurazione della pena è fatta tenendo conto del difficilissimo stato d'animo in cui si trovava l'autore al momento dei fatti oltre che della sua sofferenza e disperazione. Un uomo che, a torto o a ragione, era convinto di convivere tutta la vita con sua moglie oltre che convinto del fatto di avere prodigato per lei e per tanti anni tutte le sue forze, crescendo i figlie e accogliendo il padre, per poi trovarsi solo da un momento all'altro; questo stato d'animo che, giustificato o meno che sia e senza rappresentare una scemata responsabilità, costituisce comunque un elemento che permette la commisurazione di una pena poco severa. Visti gli art. 126, 177 e 179 septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti proscioglie ACCU 1, dall'accusa di vie di fatto e di abuso di impianti di telecomunicazione, reati indicati ai punti 1 e 2 del decreto d'accusa del 12 maggio 2009 emesso a suo carico e dichiara ACCU 1 autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di accusa del 12 maggio 2009, emesso a suo carico; condanna ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 1 (una) aliquota giornaliera di fr. 160.-- (centosessanta). §. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--. Carica alla parte civile 1 a tassa di giustizia riferita alla prestazione del giudice di fr. 400.-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta

spese	a carico di ACCU 1 fr.	50.00	tassa di giustizia
fr.	50.00	spese giudiziarie fr. 100.00 totale a carico di CIVI 1	
fr.	400.--	tassa di giustizia per motivazione scritta. fr.	
400.00	totale		

E. 14

cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell'art. 1 del nostro Codice penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole fintanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF124 IV 86).

Il principio **in dubio pro reo** disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all'apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l'innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell'accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza.

5. Attraverso l'esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile giungere al convincimento che i fatti di cui al p.to 1. del decreto d'accusa si siano svolti così come esposto dalla parte civile. Di converso non è possibile fugare i dubbi circa il fatto che gli avvenimenti si siano sviluppati così come raccontato dall'accusato, ovvero che il colpo da lui inferto alla parte civile, sia stato una reazione ad una precedente attacco da parte della moglie.

In simili circostanze, come visto, l'esistenza di questi dubbi deve essere messa a vantaggio dell'accusato, che va quindi prosciolto dal capo di imputazione di vie di fatto.

6. Per quanti attiene alla seconda imputazione, già si è detto che ACCU 1 ha ammesso di aver inviato alla moglie tutti gli SMS versati agli atti sub AI 2 (inc. 2009.2118).

A sua discolpa l'accusato ha asserito però di aver inviato quei messaggi con il solo intento di ottenere dalla moglie un incontro chiarificatore, che questa gli negava da tempo, come pure di farle sapere quanto ancora teneva a lei.

L'art. 179 septies CP prevede la seguente fattispecie:

chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.

Non tutti i moventi sono dunque suscettibili di provocare la commissione del reato, bensì unicamente la malizia e la celia.

La malizia è presente quanto l'autore commette l'atto repressibile perché la sofferenza che provoca ad altri gli procura soddisfazione;

l'azione è fatta invece per celia (cfr. Devoto/Oli, Dizionario Devoto Oli della lingua italiana: scherzo, burla) quando è commessa un po' per follia, per fare una bravata o senza scrupoli, nell'intento di soddisfare un capriccio momentaneo (TF 6S.559/2000 del 29 dicembre 2000, consid. 5a, con riferimenti).

7. Nel caso che ci occupa, la tesi difensiva secondo cui l'accusato non avrebbe agito né per celia, né per malizia, bensì per altri motivi, deve essere seguita. In effetti è stato appurato che l'imputato ha inviato i messaggi innanzitutto per riuscire ad incontrare la moglie che lo aveva lasciato, per poter così chiarire con lei la questione riferita ai figli comuni nell'ambito della procedura di separazione. Ai messaggi del marito la moglie non ha infatti mai dato seguito, lasciando quest'ultimo nell'attesa di questo agognato incontro e obbligandolo a continue sollecitazioni.

Il tenore dei messaggi dimostra chiaramente simile intento i primi messaggi appaiono infatti addirittura sdolcinati e anche gli ultimi sono in maniera evidente tutti dettati da un sentimento di gelosia e tutti mirati ad un incontro. Si evince chiaramente l'intento di un uomo di cercare un contatto con la donna con cui ha vissuto quasi metà della sua vita, in modo da poter chiarire la situazione della coppia che il marito si ostina a non accettare (cfr. AI 2 (inc. 2009.2118)).

Non vi è di contro alcun elemento che lasci intendere, come sostenuto dalla parte civile, che l'accusato, con quegli SMS, volesse minacciare e intimorire la moglie. Questo intento non traspare in alcun modo dai testi in questione, dovendosi piuttosto interpretare questi messaggi come la manifestazione di un uomo che si è sentito fortemente tradito e deluso, credendo (a torto o a ragione) che la donna l'abbia addirittura sfruttato per diversi anni. L'accusato (ancora a torto o a ragione) si è sentito offeso per avere fatto tutto il possibile per il bene della moglie e per la sua famiglia, accogliendo (volentieri) i di lei figli e, ad un certo punto, anche suo padre. L'abbandono del tetto coniugale ha coinciso con l'indipendenza dei figli e con la morte del suocero (ora seppellito nella tomba della famiglia _____), così che l'accusato ha interpretato l'agire della moglie come un segno di mancato rispetto nei suoi confronti.

In simili circostanze non si può quindi ritenere che siano adempiuti i presupposti soggettivi dell'azione dettata da malizia e celia imposti dall'art. 179 septies CP. L'accusato non ha agito con questi sentimenti, ma piuttosto spinto da una certa qual disperazione e da una perdita di controllo; ciò che induce a far cadere anche il reato di cui al punto 2 del decreto d'accusato e a prosciogliere l'accusato pure dal reato di abuso di impianti telefonici.

8. Non resta a questo punto che esaminare se siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui al p.to 3 del decreto d'accusato, ovvero l'ingiuria.

Giusta l'art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

Pacifico e riconosciuto che l'accusato abbia insultato la parte civile con il volgare epiteto indicato nel decreto - atto sicuramente a lederne l'onore - e che lo abbia fatto

intenzionalmente.

Come già preannunciato però, nel caso concreto, l'imputato sostiene di aver pronunciato una parola che non dovrebbe essere considerata ingiuriosa, ritenuto che, a suo dire, la parte civile in passato avrebbe effettivamente esercitato il meretricio; questa circostanza renderebbe di fatto giustificato il termine da lui scritto nell'SMS del 24 febbraio 2009.

9. In merito alla tesi difensiva dell'accusato va detto quanto segue.

Dottrina e giurisprudenza hanno di fatto esteso la possibilità di fornire le cosiddette prove liberatorie previste per il reato di diffamazione (art. 173 CP), anche al reato di ingiuria (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, ad art. 177 CP, n. 26 e segg.). Per cui, se l'autore dell'ingiuria ha allegato un fatto indirizzandosi esclusivamente alla persona implicata, si ammette, per analogia, che siano date le medesime prove liberatorie previste per la diffamazione (Corboz, *op. cit.*, *ibidem*, con vari riferimenti).

Le prove liberatorie consistono nella prova della verità e nella prova della buona fede. Esse possono però essere rifiutate se gli epiteti offensivi sono stati proferiti senza motivi sufficienti e se l'autore ha agito principalmente nell'intento di dire delle maldicenze su altri; si tratta di due condizioni cumulative (Corboz, *op. cit.*, ad art 173 CP, n. 52 e segg.).

In altre parole la prova della verità viene accettata quando viene stabilito che ciò che l'autore ha detto, reso sospetto o divulgato è una cosa vera (DTF 124 IV 150 consid. 3a) aveva un valido motivo per asserirla, e credeva, in buona fede, che fosse una cosa reale.

10. Ora, nel caso concreto, visto il contesto di tensione familiare e di rapporti in cui si sono iscritte le vicende di cui al presente decreto, appare d'acchito molto dubbio che l'autore abbia inviato alla moglie un SMS contenente l'epiteto litigioso per un motivo da ritenere giustificato ai sensi della dottrina e giurisprudenza sopra enunciata. Del resto l'accusato non ha minimamente addotto una ragione in tal senso, limitandosi a giustificare il suo agire riferendosi al passato della vittima, quando lavorava nei locali pubblici, appena giunta in Svizzera dalla Colombia. Si deve dunque forzatamente concludere che, i fatti così come si sono svolti, denotano che l'accusato abbia agito senza motivi sufficienti.

Per sua stessa ammissione infatti egli ha infatti agito durante una di quelle sere in cui si era appostato sotto casa del nuovo amico della moglie, arrabbiato e offeso poiché avrebbe udito la donna raccontare al compagno e alle amiche cose intime su di lui e sulla loro relazione matrimoniale. Nelle evenienze sopra indicate, appare dunque assai chiaro che l'imputato, con l'SMS incriminato, volesse direttamente offendere la moglie, insinuando che nel passato esercitava quel mestiere (infamante) e che adesso effettuerebbe ancora quella professione con quell'uomo e senza nemmeno essere pagata. Un atteggiamento, questo, che deve sicuramente essere considerato lesivo della personalità della donna.

Tutto quanto precede conduce a ritenere che, nel caso di specie, sono date le due condizioni cumulative (assenza di motivi sufficienti e volontà di dire cose malevole su altri) che impongono di rifiutare qualsiasi prova liberatoria a sostegno, in concreto, dell'ingiuria proferita dall'imputato. L'epiteto utilizzato da ACCU 1 è infatti estremamente volgare e poteva sicuramente essere evitato, utilizzando, per esprimere il concetto da lui voluto, una terminologia più rispettosa della dignità di una donna.

11. In definitiva l'accusato deve essere prosciolto dalle accuse di vie di fatto e abuso di impianti telefonici, mentre va condannato per il reato di ingiuria.

La commisurazione della pena è fatta tenendo conto del difficilissimo stato d'animo in cui si trovava l'autore al momento dei fatti oltre che della sua sofferenza e disperazione. Un uomo che, a torto o a ragione, era convinto di convivere tutta la vita con sua moglie oltre che convinto del fatto di avere prodigato per lei e per tanti anni tutte le sue forze, crescendo i figlie e accogliendo il padre, per poi trovarsi solo da un momento all'altro; questo stato d'animo che, giustificato o meno che sia e senza rappresentare una scemata responsabilità, costituisce comunque un elemento che permette la commisurazione di una pena poco severa.

Visti gli art. 126, 177 e 179 septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1, dall'accusa di vie di fatto e di abuso di impianti di telecomunicazione, reati indicati ai punti 1 e 2 del decreto d'accusa del 12 maggio 2009 emesso a suo carico e dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di accusa del 12 maggio 2009, emesso a suo carico;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 1 (una) aliquota giornaliera di fr. 160.-- (centosessanta).

§. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

Carica alla parte civile la tassa di giustizia riferita alla prestazione del giudice di fr. 400.-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr.100.00totale

a carico di CIVI 1

fr. 400.-- tassa di giustizia per motivazione scritta.

fr. 400.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.